SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1996, n. 116.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.».

Art. 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga irrilevanti, non possono essere depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale e sono immediatamente distrutti.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

Art. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio; l'autorizzazione è richiesta anche se, a tale data, le attività indicate nel comma 2 del medesimo articolo 5 risultano già compiute.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0126

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1996, n. **117.**

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 30 giugno 1996.

Art. 2.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ, all'uopo versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996. Sono trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente norma.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0133

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1996, n. 118.

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il tempestivo svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: «*28.* Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1995-96, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio.».

2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.

3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriomente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Art. 2.

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge il gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le altre spese di funzionamento dei predetti uffici sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1996.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Luino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 novembre 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Luino (Varese) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vittorio Lapolla;

Considerato che il dott. Vittorio Lapolla non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Longhi è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Luino (Varese) in sostituzione del dott. Vittorio Lapolla, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

96A1639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1995.

Individuazione delle opere filmiche alle quali possa essere riconosciuta la qualifica di «film d'essai» e istituzione, per tali fini, di un apposito comitato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni che all'art. 45, lettera *c)*, prevede la concessione di premi agli esercenti dei «cinema d'essai»;

Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema»;

Visto l'art. 18 del predetto decreto-legge il quale sostituisce la lettera *c)* del citato art. 45 di cui alla legge n. 1213/1965, relativo alla concessione di premi agli esercenti dei «cinema d'essai»;

Visto l'art. 4, comma 11, della legge n. 1213/1965, come sostituito dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 26/1994, relativo alla definizione di «film d'essai»;

Ritenuto necessario procedere tempestivamente all'individuazione delle opere filmiche, oltre quelle individuate dalla legge, alle quali possa essere riconosciuta la qualifica di «film d'essai»;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare i criteri di massima per l'assegnazione della qualifica di film d'essai;

Ritenuto, altresì, opportuno a tal fine istituire nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia, un apposito comitato, che coadiuvi l'autorità competente in materia di spettacolo;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia nella seduta del 16 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di «film d'essai» alle opere filmiche di particolare valore artistico, culturale e tecnico, si tiene conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

premiazione dei film nei più qualificati festival o manifestazioni cinematografiche competitive internazionali;

partecipazione anche a festival o manifestazioni cinematografiche internazionali non competitive dei film invitati;

conseguimento dell'attestato di qualità di cui all'art. 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

segnalazioni dei film da parte di istituzioni, associazioni e organismi che abbiano come scopo prevalente la diffusione della cultura cinematografica e siano beneficiari di contributi statali.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di «film d'essai», per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica SIAE si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

Art. 3.

Per quanto riguarda i film usciti sul mercato italiano prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, vengono qualificati «film d'essai» quelli già considerati tali ai fini dell'applicazione dell'art. 45, lettera *c)*, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. L'elenco di tali film può essere successivamente integrato con le procedure indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

È istituito nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia un apposito comitato, presieduto dal capo del Dipartimento dello spettacolo o da un suo delegato e composto dai componenti di cui alle lettere *m)*, *n)*, *q)* e *z)* dell'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con il compito di coaudiuvare con funzione istruttoria l'autorità competente in materia di spettacolo nel riconoscimento della qualifica di film d'essai, per i casi non espressamente previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito dalla legge 1° marzo 1994, n. 154.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 59

96A1609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 novembre 1995, n. 587.

Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare, l'art. 5 con il quale è previsto che, con proprio decreto il Ministro della difesa può disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerata la necessità di rideterminare il numero e le sedi degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunità di mantenere nella sede ove l'ufficio di leva è soppresso uno «sportello» che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale;

Considerato che è stata accertata la possibilità di mantenere aperto uno «sportello» per l'utenza presso ogni ufficio leva soppresso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato:

a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona;

b) ufficio di leva di Portoferraio all'ufficio di leva di Livorno;

c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva di Napoli;

d) ufficio di leva di Torre del Greco all'ufficio di leva di Napoli;

e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna;

f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia;

g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste.

2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verrà mantenuto aperto uno «sportello» per le esigenze dell'utenza locale.

Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare. Il relativo art. 5 sostituisce l'art. 41 della legge n. 191/1975 (di cui appresso) con il seguente:

«Art. 41. — Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

Il D.P.R. n. 237/1964 reca norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

— *La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva*

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0129

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 gennaio 1996, n. 119.

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.

IL MINISTERO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste (ora delle risorse agricole, alimentari e forestali) e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potestà di autorizzare gli ingredienti alimentari consentiti per la produzione di paste alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1990, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1990, n. 134, concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;

Ritenuta l'opportunità di consentire in Italia, come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea, l'impiego di sale nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari, subordinandolo alla osservanza di specifiche prescrizioni in merito alla quantità massima di sale consentita, alle modalità di confezionamento e conservazione nonché alle caratteristiche dell'etichettatura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 novembre 1992;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data, rispettivamente, 12 dicembre 1992 e 15 dicembre 1992;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE;

Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea ed agli altri Stati membri, effettuata in data 10 febbraio 1993, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1978, n. 79/112/CEE;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del quattro per cento riferito al prodotto essiccato.

Art. 2.

1. Sulla confezione delle paste prodotte con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve essere riportata, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «con sale alimentare aggiunto», nonché l'indicazione della quantità di sale utilizzato espressa in percentuale, apposta in un punto evidente della confezione, in modo tale da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile per consentire all'acquirente di distinguere il prodotto da altro senza sale aggiunto.

2. Sulla confezione, inoltre, deve essere riportata la descrizione delle modalità di conservazione e di utilizzazione.

Art. 3.

1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e le proprietà specifiche del prodotto fino alla data indicata come termine minimo di conservazione o data di scadenza.

2. Le imprese produttrici stabiliscono, secondo i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari legalmente prodotte ovvero commercializzate in un altro Stato membro della Unione europea ed a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo dello spazio economico europeo.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 24 maggio 1990, n. 140, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 30 della legge n. 580/1967 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), così recita:

«Art. 30. — È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione «pasta di semola di grano duro», seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è il seguente:

«Art 3 *(Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati).* — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 109/1992 è il seguente:

«Art. 10 *(Termine minimo di conservazione e data di scadenza).* — 1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura «da consumarsi *preferibilmente* entro» seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4. La data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.

5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.

6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione».

Nota all'art 5:

— Per il D.M. n. 140/1990 si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

96G0130

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Casoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Tommaso Casillo è stato eletto consigliere del comune di Casoria (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, perchè indagato, unicamente ad altri, del reato di cui agli articoli 110, 323, 117, 61, n. 7 del codice penale con l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto che, per effetto della intervenuta revoca del provvedimento di custodia cautelare, ha cessato di operare la sospensione di diritto, prevista dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e che, pertanto, il sig. Tommaso Casillo è stato reintegrato nella carica;

Considerato che la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto l'amministratore ha ingenerato nella popolazione locale uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Tommaso Casillo dalla carica di consigliere e da ogni altra carica ad essa connessa;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Tommaso Casillo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Casoria (Napoli) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 28 febbraio 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministero dell'interno

Il sig. Tommaso Casillo è stato eletto consigliere del comune di Casoria (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 13 giugno 1995, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, perché indagato, unicamente ad altri, del concorso nel reato di abuso d'ufficio aggravato per aver cagionato alla pubblica amministrazione un danno patrimoniale di rilevante entità favorendo l'attività di organizzazioni di tipo mafioso.

In particolare, il sig. Tommaso Casillo è stato ritenuto responsabile di aver perseguito, nella qualità di presidente dell'area di sviluppo industriale di Napoli, il raggiungimento degli obiettivi del clan Alfieri, come l'acquisizione del monopolio nel settore dei pubblici appalti, mediante l'adozione di atti illegittimi concretizzati, nella fattispecie, nell'aver aumentato l'importo dei lavori con una perizia di variante, nell'aver registrato in contabilità prezzi maggiorati prima che venissero ammessi, per non aver applicato alla ditta le penali come previsto per legge, per aver consentito proroghe illegittime.

Al riguardo, il G.I.P., nella parte motiva dell'ordinanza di custodia cautelare, ha evidenziato la pericolosità degli indagati, tra cui è compreso il Casillo, che non hanno «esitato a scendere a patti con la camorra per favorire lo svolgimento dei lavori pubblici fuori da ogni serio controllo e con consistente lievitazione dei costi». Inoltre lo stesso giudice ha osservato che i componenti di organizzazioni malavitose si alleano con alcuni imprenditori per aiutarli nell'acquisizione e nell'esecuzione dei lavori, ricevendone in cambio somme di denaro per l'arricchimento del clan.

Nel periodo di applicazione della misura limitativa, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Casillo era stato sospeso e, successivamente alla revoca dell'ordinanza di custodia cautelare, è stato reintegrato nella carica di consigliere e di presidente del consiglio comunale.

La particolare vicenda ha destato immediato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, come confermato dalle competenti autorità locali, specie in considerazione della potenziale attitudine del sig. Tommaso Casillo, evidenziata dalle competenti autorità, a sfruttare i pubblici poteri per fini illeciti.

La tipologia dei reati ascritti denota, altresì, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia una gestione personalistica della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Casoria (Napoli), attesa la sussistenza di fondati motivi di preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Tommaso Casillo dalla carica sopracitata ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Casoria (Napoli) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 20 febbraio 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A1652

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio imposte dirette di Salerno in data 2 gennaio 1996 e 13 gennaio 1996 (dalle ore 11,30 alle ore 14,00) per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Agrigento in data 10 febbraio 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Palermo e ufficio I.V.A. di Terni in data 16 febbraio 1996 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Messina - nei giorni 21 e 22 febbraio 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Milazzo nei giorni 22 e 23 febbraio 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio imposte dirette di Salerno nei giorni 2 e 13 gennaio 1996;

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Agrigento in data 10 febbraio 1996;

ufficio I.V.A. di Palermo in data 16 febbraio 1996;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Messina - nei giorni 21 e 22 febbraio 1996;

ufficio imposte dirette di Milazzo nei giorni 22 e 23 febbraio 1996;

Regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Terni in data 16 febbraio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A1612

DECRETO 6 marzo 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1996 ai sensi del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di gennaio 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.583,816
Marco tedesco	»	1.083,925
Franco francese	»	316,445
Fiorino olandese	»	967,886
Franco belga	»	52,731
Lira sterlina	»	2.423,815
Lira irlandese	»	2.507,810

Corona danese	Lit.	280,193
Dracma greca	»	6,583
ECU	»	1.999,080
Dollaro canadese	»	1.158,883
Yen giapponese	»	14,994
Franco svizzero	»	1.342,878
Scellino austriaco	»	154,124
Corona norvegese	»	246,860
Corona svedese	»	235,456
Marco finlandese	»	356,557
Escudo portoghese	»	10,447
Peseta spagnola	»	12,859
Dollaro australiano	»	1.174,306

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di gennaio 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,334
Albania:		
Lek	»	16,570
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,459
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,279
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	886,028
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	422,866
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.585,990
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	886,028
Azerbaigian:		
Manat	»	0,357
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.585,990
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.206,870
Bangladesh:		
Taka	»	38,159
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	788,540
Belize:		
Dollaro Belize	»	792,995
Bermude:		
Dollaro Bermude	Lit.	1.585,990
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	44,358
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,129
Birmania:		
Kyat	»	273,737
Bolivia:		
Boliviano	»	320,076
Botswana:		
Pula	»	560,906
Brasile:		
Real	»	1.629,401
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.114,156
Bulgaria:		
Lev	»	21,872
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,141
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,690
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,115
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	587,404
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.914,984
Cile:		
Peso cileno	»	3,609
Cina:		
Renmimbi	»	190,657
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.423,084
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,575
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,219
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,165
Corea del Nord:		
Won Nord	»	737,670
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,025
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	8,090
Croazia:		
Kuna Croazia	»	292,757
Cuba:		
Peso cubano	»	1.585,990
Dominicana:		
Peso dominicano	»	117,724

Paese / Valuta		Valore
Ecuador:		
Sucre	Lit.	0,563
Egitto:		
Lira egiziana	»	467,429
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	181,256
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	432,032
Estonia:		
Corona Estonia	»	134,499
Etiopia:		
Birr	»	252,145
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.423,872
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.104,596
Filippine:		
Peso filippino	»	60,513
Gambia:		
Dalasi	»	161,014
Ghana:		
Cedi	»	1,075
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	42,435
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.423,872
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	8,924
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.236,939
Guatemala:		
Quetzal	»	260,644
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,088
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,591
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,382
Haiti:		
Gourde	»	101,240
Honduras:		
Lempira	»	153,390
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	205,097
India:		
Rupia indiana	»	44,358
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,692
Iran:		
Rial iraniano	»	0,529
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.101,287
Islanda:		
Corona Islanda	Lit.	24,034
Israele:		
Shekel	»	506,135
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	328,495
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	24,513
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,306
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.283,139
Laos:		
New Kip	»	1,724
Lesotho:		
Maluti	»	435,666
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.896,885
Libano:		
Lira libanese	»	0,995
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.585,990
Libia:		
Dinaro libico	»	4.461,294
Lituania:		
Lita Lituania	»	393,856
Macao:		
Pataca	»	198,545
Macedonia:		
Dinaro	»	41,768
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,391
Malawi:		
Kwacha	»	103,355
Malaysia:		
Ringgit	»	620,070
Maldive:		
Rufiya	»	134,749
Malta:		
Lira maltese	»	4.436,306
Marocco:		
Dirham Marocco	»	185,124
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,712
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	85,584
Messico:		
Peso Messico	»	211,634
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	349,015
Mongolia:		
Tugrik	»	3,434
Mozambico:		
Metical	»	0,160
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,857

Nicaragua:		
Cordoba oro	Lit.	198,222
Nigeria:		
Naira	»	72,090
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.049,446
Oman:		
Rial Oman	»	4.119,455
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	46,185
Panama:		
Balboa	»	1.585,990
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.184,328
Paraguay:		
Guarani	»	0,807
Perù:		
New Sol	»	677,442
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	17,405
Polonia:		
Zloty	»	632,544
Qatar:		
Riyal Qatar	»	435,795
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	59,165
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	53,068
Romania:		
Leu	»	0,610
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,338
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,209
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	454,108
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.423,872
São Tomè:		
Dobra	»	0,903
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	321,942
Sierra Leone:		
Leone	»	1,743
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.113,884
Siria:		
Lira siriana	»	37,807
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,010
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,605
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,435
Sud Africa:		
Rand	Lit.	435,666
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	19,825
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,799
Swaziland:		
Lilangeni	»	435,666
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,883
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,846
Thailandia:		
Baht	»	62,719
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.255,832
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	277,757
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.653,685
Turchia:		
Lira turca	»	0,026
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,009
Uganda:		
New scellino	»	1,541
Ungheria:		
Forint ungherese	»	11,210
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	221,973
Vanuatu:		
Vatu	»	13,943
Venezuela:		
Bolivar	»	5,469
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	626,749
Yemen meridionale:		
Rial	»	11,767
Yemen settentrionale:		
Rial	»	31,707
Zaire:		
New Zaire	»	0,133
Zambia:		
Kwacha	»	1,586
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	169,481

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1613

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 marzo 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Oncohospital alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 febbraio 1996 con cui il tribunale di Bari ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Oncohospital, con sede in Bari, via Vassallo n. 1, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Case di cura riunite ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Case di cura riunite è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Oncohospital alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Case di cura riunite;

Considerato che sussistono i requisiti e riccorrono i motivi di pubblico interesse perchè la S.r.l. Oncohospital sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Oncohospital con sede in Bari, via Vassallo n. 1, collegata alla S.r.l. Case di cura riunite è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, nato a Varese il 28 luglio 1947, il prof. avv. Paolo Vitucci, nato a Napoli il 9 luglio 1939 ed il dott. Raffaele Santoro, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla Cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1654

DECRETO 7 marzo 1996.

Assoggettamento della Mandellilux S.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 14 febbraio 1996 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato di insolvenza della Mandellilux S.a., con sede in Lussemburgo (Lux), 2449 Boulevard Royal n. 2 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli Industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Mandellilux S.a. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per la S.p.a. Mandelli industriale;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Mandellilux S.a. con sede in Lussemburgo (Lux), 2449 Boulevard Royal n. 2, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1655

DECRETO 7 marzo 1996.

Assoggettamento della S.p.a. S.D.A.C. - Società di acquisizioni e partecipazioni finanziarie, in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 febbraio 1996 con cui il tribunale di Genova ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. S.D.A.C. - Società di acquisizioni e partecipazioni finanziarie, con sede in Genova, via Byron n. 14, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo industrie è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. S.D.A.C. - Società di acquisizioni e partecipazioni finanziarie, quale società collegata con la S.p.a. Morteo industrie, preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal collegio commissariale della Morteo industrie S.p.a. che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.D.A.C. - Società di acquisizioni e partecipazioni finanziarie, con sede in Genova, via Byron n. 14, collegata alla S.p.a. Morteo industrie, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò, nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A1656

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1996.

Assoggettamento della società OTO Trasm S.p.a., in Bari, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commmissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società OTO Trasm S.p.a. è stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa in quanto era stato stipulato il contratto di cessione di ramo aziendale con la società OTR Trasmissioni ed era in corso di determinazione il prezzo in vista del contratto definitivo;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale sono state individuate le società controllate dall'EFIM in l.c.a., che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996;

Vista la lettera n. CL 1087/95 del 7 luglio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società OTO Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite;

Viste le richieste della Saurer Ltd. e della Graziano trasmissioni S.p.a. di adozione per la OTO Trasm S.p.a. della procedura di concordato preventivo in luogo della liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la predetta domanda di concordato preventivo, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è stata inoltrata successivamente all'istanza di liquidazione coatta amministrativa della OTO Trasm, e pertanto non può essere accolta a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge numero 643/1994, convertito dalla legge n. 738/1994;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM:

La OTO Trasm S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, come risulta nel proprio decreto n. 762489 del 28 dicembre 1992;

in data 3 ottobre 1994 e 31 gennaio 1995, la OTO Trasm S.p.a. ha ceduto alla OTR Trasmissioni S.p.a. l'azienda di cui era titolare, con reimpiego totale del personale;

la situazione di deficit patrimoniale della OTO Trasm S.p.a. rende palese l'impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attività dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge;

Dovendosi sottoporre la società OTO Trasm S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società OTO Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 10547, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Antonio Dell'Atti, nato a La Spezia il 19 maggio 1940.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del rigistro dell'imprese.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1595

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995 e 1996 in relazione all'iniziativa comunitaria Leader II.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Viste le decisioni finora adottate dalla Commissione delle Comunità europee, relative alla concessione di contributi comunitari per programmi operativi da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni — ammontanti a 120,311 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche

valutate in 139,464 miliardi di lire, di cui 56,192 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 83,272 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al primo biennio 1995-1996 — atteso che l'annualità 1994 fa carico agli esercizi seguenti — rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, in data 3 luglio, 16 ottobre e 7 dicembre 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Leader II, richiamata in premessa, consistono nella promozione di azioni innovative proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunità e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori e a realizzare alcuni progetti in comune.

2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a 56,192 miliardi di lire — è assicurata con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato, per ciascuna regione interessata, nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

5. Le regioni adottano tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, all'attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle risorse agricole, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonché le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - LEADER II
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1995-1996

(miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87		
		1995	1996	TOTALE
ABRUZZO	C(95)444/1 del 5/4/95	6,440	9,520	15,960
BASILICATA	C(95)444/2 del 5/4/95	3,358	3,098	6,456
CAMPANIA	C(95)444/3 del 5/4/95	3,574	4,858	8,432
PUGLIA	C(95)1308/2 del 14/9/95	7,400	5,400	12,800
SARDEGNA	C(95)1308/1 del 14/9/95	1,144	11,400	12,544
TOTALE		21,916	34,276	56,192

96A1616

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione al programma operativo multiregionale «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura nelle regioni dell'obiettivo 1», di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo all'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999.

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996;

Vista la decisione C(95) 2040 del 19 ottobre 1995, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità interessate, il programma operativo multiregionale «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura»;

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione europea — ammontanti complessivamente a 162 Mecu a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento per il periodo1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 138,856 miliardi di lire, di cui 56,534 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 82,322 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerato che con propria deliberazione 20 dicembre 1994 sono stati messi a disposizione complessivi 11,5 miliardi di lire, da destinare per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per il completamento dell'intervento alle medesime disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del medesimo Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota della Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, n. 8956, in data 14 novembre 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per il programma multiregionale richiamato in premessa, riguardano l'attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura, nell'ambito dell'asse prioritario n. 4.3 «Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione» del quadro comunitario di sostegno per l'Italia.

2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 56,534 miliardi di lire è assicurata con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, di cui 11,500 miliardi di lire già deliberati in data 20 dicembre 1994 e 45,034 miliardi di lire da assegnare con la presente delibera, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

3. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore dei beneficiari degli interventi vengono effettuati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità. I pagamenti sono disposti sulla base di motivate richieste del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inoltrate al Fondo medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5 , comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e ferestali effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-1996

P.O. MULTIREGIONALE "ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO PER L'AGRICOLTURA"
Azioni di competenza nazionale cofinanziate dal FEOGA

(miliardi di lire)

MULTIREGIONALE	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA			
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87			
		1994	1995	1996	TOTALE
ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO PER L'AGRICOLTURA	C(95) 2040 del 19/10/95	9,600	19,848	27,086	56,534
	GIA' ASSEGNATI (*)	9,600	1,900	,000	11,500
TOTALE IN DELIBERA		,000	17,948	27,086	45,034

(*) Importo di 11,5 miliardi già assegnato con delibera del 20/12/94 (G.U. del 27/03/95) da detrarre dalla nuova assegnazione.

96A1617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 14 giugno 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 giugno 1995, con la quale il consiglio della facoltà di economia ha proposto la modifica del vigente statuto della università concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico dei corsi di diploma in economia e amministrazione delle imprese e in gestione delle amministrazioni pubbliche ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994;

Veduta la nota del Consiglio universitario nazionale del 23 settembre 1994, prot. n. 2098;

Veduta la delibera adottata dal senato accademico nella riunione del 15 dicembre 1994 relativamente ai «Problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»; in considerazione delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facoltà; considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2051 del 7 febbraio 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione III, «Norme speciali per la facoltà di economia», viene ulteriormente modificato nel senso che gli articoli riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitari in economia e amministrazione delle imprese e in gestione delle amministrazioni pubbliche sono soppressi e sostituiti come segue:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1.

La durata del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese è triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3;

c) la lingua inglese o francese o tedesca;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 2.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti nell'art. 3 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, più l'esame di gestione informatica dei dati aziendali (che vale anche come prova di idoneità di conoscenze informatiche di base) e un esame di lingua straniera (che vale anche come prova di idoneità di lingua straniera) ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 3.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica (P01A)
istituzioni di diritto privato (N01X)
istituzioni di diritto pubblico (N09X)
matematica generale (S04A)
ragioneria generale ed applicata (P02A)
statistica (S01A)

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata (P01B)
geografia economica (M06B)
scienza delle finanze (P01C)
storia economica (P03X)

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi (P02A)
economia degli intermediari finanziari (P02E)
economia e gestione delle imprese (P02B)
finanza aziendale (P02C)
gestione informatica dei dati aziendali (P02A)
marketing (P02B)
organizzazione aziendale (P02D)
programmazione e controllo (P02A)
revisione aziendale (P02A)
tecnica bancaria (P02E)
tecnica industriale e commerciale (P02B)
tecnologia dei cicli produttivi (C01B)

Area giuridica:

diritto commerciale (N04X)
diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
diritto del mercato finanziario (N05X)
diritto fallimentare (N04X)
diritto tributario (N13X)

Area matematico-statistica:

statistica aziendale (S02X)
matematica finanziaria (S04B)

Art. 4.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese elencati nell'art. 3 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 5.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 2 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 6.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con opportuno riferimento ad una delle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 7.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio del corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e corso di laurea in economia e commercio.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 8.

La durata del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche è triennale.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche sono:

a) quelli indicati nell'allegato 1, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 10;

c) la lingua inglese o francese o tedesca;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 9.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti dell'art. 10 ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, più l'esame di gestione informatica dei dati aziendali (che vale anche come prova di idoneità di conoscenze informatiche di base) e un esame di lingua straniera (che vale anche come prova di idoneità di lingua straniera) ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 10.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica (P01A)
istituzioni di diritto privato (N01X)
istituzioni di diritto pubblico (N09X)
matematica generale (S04A)
ragioneria generale ed applicata (P02A)
statistica (S01A)

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente (P01C)
economia pubblica (P01C)
economia regionale (P01J)
economia sanitaria (P01B)
finanza degli enti locali (P01C)
pianificazione economica territoriale (P01J)
politica economica (P01B)
economia dei trasporti (P01J)
scienza delle finanze (P01C)

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A)
marketing (P02B)
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D)
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche (P02A)
revisione aziendale (P02A)

Area giuridica:

contabilità di Stato (N10X)
diritto amministrativo (N10X)
diritto commerciale (N04X)
diritto del lavoro (N07X)
diritto pubblico dell'economia (N05X)
diritto regionale e degli enti locali (N09X)

Area matematico-statistica:

demografia (S03A)
statistica sociale (S03B)

Art. 11.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche elencati nell'art. 10 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 12.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 9 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 13.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche consiste nella discussione orale, con opportuno riferimento ad una delle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 14.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio del corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche e corso di laurea in economia e commercio.

ALLEGATO 1

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nelle facoltà di economia

Area economica:

P01A - Economia politica:
analisi economica
dinamica economica
economia politica (settore P01A)
istituzioni di economia
macroeconomia
microeconomia
storia dell'economia politica

P01B - Politica economica:
analisi economica congiunturale
economia applicata

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B)
economia dell'ambiente (settore P01B)
economia del lavoro
economia delle istituzioni (settore P01B)
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
economia sanitaria (settore P01B)
politica economica (settore P01B)
politica economica agraria
politica economica europea
programmazione economica
sistemi di contabilità macroeconomica
sistemi economici comparati

P01C - Scienza delle finanze:

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C)
economia dei tributi
economia dell'ambiente (settore P01C)
economia della sicurezza sociale
economia della spesa pubblica
economia delle istituzioni (settore P01C)
economia pubblica
economia sanitaria (settore P01C)
finanza degli enti locali
scienza delle finanze
sistemi fiscali comparati

P01D - Storia del pensiero economico:

storia dell'analisi economica
storia del pensiero economico

P01E - Econometria:

econometria
econometria applicata
economia matematica
economia politica (settore P01E)
metodi econometrici
tecniche di previsione economica
teoria della programmazione economica

P01F - Economia monetaria:

economia dei mercati monetari e finanziari
economia monetaria
economia monetaria internazionale
economia politica (settore P01F)
politica economica (settore P0IF)
politica monetaria
sistemi finanziari comparati

P01G - Economia internazionale:

economia dell'integrazione europea
economia internazionale
economia politica (settore P01G)
istituzioni economiche internazionali
politica economica (settore P01G)
politica economica internazionale

P01H - Economia dello sviluppo:

cooperazione allo sviluppo
economia dei Paesi in via di sviluppo
economia della popolazione
economia dello sviluppo
economia politica (settore P01H)
politica dello sviluppo economico
politica economica (settore P01H)
sviluppo delle economie agricole
teoria dello sviluppo economico

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia delle attività terziarie
economia delle fonti di energia
economia delle forme di mercato
economia dell'impresa
economia dell'innovazione
economia del settore dei trasporti
economia industriale
politica economica (settore P01I)

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti
economia delle grandi aree geografiche
economia del territorio
economia del turismo
economia regionale
economia urbana
pianificazione economica territoriale
politica economica regionale

P03X- Storia economica:

storia dei trasporti
storia del commercio
storia della finanza pubblica
storia dell'agricoltura (settore P03A)
storia della moneta e della banca
storia delle assicurazioni e della previdenza
storia delle relazioni economiche internazionali
storia dell'industria
storia economica
storia economica dei Paesi in via di sviluppo
storia economica dell'Europa
storia economica delle innovazioni tecnologiche
storia economica delle popolazioni
storia economica del turismo
storia marittima

G01X - Economia ed estimo rurale:

agricoltura e sviluppo economico
economia agraria
economia agro-alimentare
economia dei mercati agricoli e forestali
economia dell'ambiente agro-forestale
economia delle produzioni zootecniche
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
economia e politica agraria
economia e politica montana e forestale
estimo forestale e ambientale
estimo rurale
marketing dei prodotti agro-alimentari
pianificazione agricola
politica agraria
storia dell'agricoltura

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia tematica (settore M06B)
geografia applicata
geografia della popolazione
geografia della comunicazione
geografia dello sviluppo
geografia del turismo
geografia economica
geografia politica
geografia politica ed economica
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree
geografia urbana e organizzazione territoriale
organizzazione e pianificazione del territorio
politica dell'ambiente
sistemi informativi geografici

Area aziendale:

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi
economia aziendale
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
economia delle imprese pubbliche
gestione informatica dei dati aziendali
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
metodologie e determinazioni quantitative di azienda
programmazione e controllo
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
ragioneria generale ed applicata
revisione aziendale
storia della ragioneria
strategia e politica aziendale
tecnica professionale

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione dell'innovazione aziendale
economia e gestione delle imprese
economia e gestione delle imprese commerciali
economia e gestione delle imprese di servizi
economia e gestione delle imprese di trasporto
economia e gestione delle imprese industriali
economia e gestione delle imprese internazionali
economia e gestione delle imprese turistiche
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
economia e tecnica degli scambi internazionali
economia e tecnica della comunicazione aziendale
economia e tecnica della pubblicità
gestione della produzione e dei materiali
marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

P02C - Finanza aziendale:

analisi finanziaria
finanza aziendale
finanza aziendale internazionale
finanziamenti di aziende

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale
organizzazione dei sistemi informativi aziendali
organizzazione del lavoro
organizzazione della produzione
organizzazione delle aziende commerciali
organizzazione delle aziende di credito
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
organizzazione delle aziende industriali
organizzazione e controllo aziendale
organizzazione e gestione delle risorse umane

P02E - Economia degli intermediari finanziari:

economia degli intermediari finanziari
economia delle aziende di assicurazione
economia delle aziende di credito
economia del mercato mobiliare
economia e tecnica dei mercati finanziari
economia e tecnica dell'assicurazione
finanziamenti di aziende
gestione finanziaria e valutaria
tecnica bancaria
tecnica dei crediti speciali
tecnica di Borsa

C01B - Merceologia:

analisi merceologica
chimica merceologica
merceologia
merceologia dei prodotti alimentari
merceologia delle risorse naturali
merceologia doganale
tecnologia dei cicli produttivi
tecnologia ed economia delle fonti di energia
teoria e tecnica della qualità delle merci

Area giuridica:

N01X - Diritto privato:

diritto civile
diritto di famiglia
diritto sportivo
istituzioni di diritto privato
legislazione del turismo (settore N01X)
nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X)

N03X - Diritto agrario:

diritto agrario
diritto agrario comparato
diritto agrario comunitario
diritto agrario e legislazione forestale

N04X - Diritto commerciale:

diritto commerciale
diritto commerciale comunitario
diritto commerciale internazionale

diritto d'autore
diritto della cooperazione
diritto fallimentare (settore N04X)
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X)
diritto industriale

N05X - Diritto dell'economia:

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
diritto bancario
diritto degli intermediari finanziari
diritto del mercato finanziario
diritto della Borsa e dei cambi
diritto delle assicurazioni
diritto ed economia delle fonti di energia
diritto internazionale dell'economia (settore N05X)
diritto privato dell'economia
diritto pubblico dell'economia
diritto valutario
legislazione bancaria

N06X - Diritto della navigazione:

diritto aeronautico
diritto aerospaziale
diritto dei trasporti
diritto della navigazione
diritto delle assicurazioni marittime
diritto internazionale della navigazione (settore N06X)

N07X - Diritto del lavoro:

diritto comparato del lavoro
diritto della previdenza sociale
diritto della sicurezza sociale
diritto del lavoro
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto del lavoro e delle relazioni industriali
diritto del lavoro e diritto sindacale
diritto sindacale
relazioni industriali

N08X - Diritto costituzionale:

diritto costituzionale
diritto costituzionale regionale
diritto parlamentare
diritto processuale costituzionale
giustizia costituzionale

N09X - Istituzioni di diritto pubblico:

diritto e legislazione universitaria
diritto pubblico generale
diritto regionale
diritto regionale e degli enti locali
dottrina dello Stato
istituzioni di diritto pubblico
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
legislazione del turismo (settore N09X)
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X)

N10X - Diritto amministrativo:

contabilità degli enti pubblici
contabilità di Stato
diritto amministrativo
diritto degli enti locali
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
diritto dell'ambiente
diritto minerario
diritto processuale amministrativo
diritto scolastico
diritto urbanistico
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
legislazione dei beni culturali
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
legislazione forestale

N13X - Diritto tributario:

diritto finanziario
diritto tributario
diritto tributario comparato
sistemi fiscali comparati (settore N13X)

N14X - Diritto internazionale:

diritto degli scambi internazionali
diritto del commercio internazionale
diritto delle Comunità europee
diritto delle comunicazioni internazionali
diritto diplomatico e consolare
diritto internazionale
diritto internazionale del lavoro
diritto internazionale della navigazione (settore N14X)
diritto internazionale dell'economia (settore N14X)
diritto internazionale privato
diritto internazionale privato e processuale
diritto processuale comunitario (settore N14X)
organizzazione internazionale
tutela internazionale dei diritti umani

N15X - Diritto processuale civile:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale
diritto dell'esecuzione civile
diritto fallimentare (settore N15X)
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N15X)
diritto processuale civile
diritto processuale civile comparato
diritto processuale comunitario (settore N15X)
diritto processuale del lavoro
diritto processuale generale
ordinamento giudiziario (settore N15X)
teoria generale del processo (settore N15X)

N17X - Diritto penale:

criminologia (settore N17X)
diritto e procedura penale militare (settore N17X)
diritto penale
diritto penale amministrativo

diritto penale commerciale
diritto penale comparato
diritto penale dell'ambiente
diritto penale del lavoro
diritto penale dell'economia
diritto penale militare
istituzioni di diritto e procedura penale (settore N17X)
legislazione minorile

Area matematico-statistica:

S01A - Statistica:

analisi dei dati
analisi delle serie storiche
analisi statistica multivariata
analisi statistica spaziale
didattica della statistica
piano degli esperimenti (settore S01A)
rilevazioni statistiche
statistica (settore S01A)
statistica computazionale
statistica matematica (settore S01A)
storia della statistica
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
teoria dei campioni
teoria dell'inferenza statistica
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
teoria statistica delle decisioni

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:

antropometria (settore S01B)
biometria
metodi statistici di controllo della qualità
metodi statistici di misura
metodologia statistica in agricoltura
modelli stocastici e analisi dei dati
piano degli esperimenti (settore S01B)
statistica (settore S01B)
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B)
statistica applicata alle scienze fisiche
statistica e calcolo delle probabilità
statistica e informatica applicata alla produzione animale
statistica medica (settore S01B)
statistica per l'ambiente
statistica per la ricerca sperimentale
teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X - Statistica economica:

analisi di mercato
analisi statistico-economica territoriale
classificazione e analisi dei dati economici
contabilità nazionale
controllo statistico della qualità
gestione di basi di dati economici
metodi statistici di valutazione di politiche
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X)
modelli statistici di comportamento economico
rilevazione e controllo di dati economici
serie storiche economiche
statistica aziendale
statistica dei mercati monetari e finanziari
statistica economica
statistica industriale

S03A - Demografia:

analisi demografica
biodemografia
demografia
demografia della famiglia
demografia economica
demografia regionale
demografia sociale
demografia storica
modelli demografici
politiche della popolazione
rilevazione e qualità dei dati demografici
teorie della popolazione

S03B - Statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B)
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
statistica del turismo
statistica giudiziaria
statistica per la ricerca sociale
statistica psicometrica
statistica sanitaria (settore S03B)
statistica sociale

S04A - Matematica per le applicazioni economiche:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
matematica generale
matematica per l'economia
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
matematica per le scienze sociali
metodi e modelli per le scelte economiche
metodi matematici per la gestione delle aziende
teoria dei giochi (settore S04A)
teoria delle decisioni (settore S04A)

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni
matematica attuariale
matematica finanziaria
matematica per le decisioni della finanza aziendale
modelli matematici per i mercati finanziari
statistica assicurativa
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
teoria del rischio
teoria matematica del portafoglio finanziario

A01A - Logica matematica:

istituzioni di logica matematica
logica matematica
teoria degli insiemi
teoria dei modelli
teoria della ricorsività

A01B - Algebra:

algebra
algebra superiore
algebra commutativa
algebra computazionale
algebra ed elementi di geometria
algebra lineare
istituzioni di algebra superiore
istituzioni di matematiche (settore A01B)
matematica discreta (settore A01B)
matematica (settore A01B)
teoria algebrica dei numeri
teoria dei gruppi

A01C - Geometria:

geometria
geometria algebrica
geometria combinatoria
geometria descrittiva
geometria differenziale
geometria e algebra
geometria superiore
istituzioni di geometria superiore
istituzioni di matematiche (settore A01C)
matematica (settore A01C)
matematica discreta (settore A01C)
spazi analitici
topologia
topologia algebrica
topologia differenziale

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica
analisi convessa
analisi funzionale
analisi matematica
analisi non lineare
analisi superiore
biomatematica (settore A02A)
calcolo delle variazioni
equazioni differenziali
istituzioni di analisi matematica
istituzioni di analisi superiore
istituzioni di matematiche (settore A02A)
matematica (settore A02A)
matematica applicata (settore A02A)
metodi matematici e statistici (settore A02A)
metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A)
teoria dei numeri
teoria delle funzioni
teoria matematica dei controlli

A02B - Probabilità e statistica matematica:

biomatematica (settore A02B)
calcolo delle probabilità
calcolo delle probabilità e statistica matematica
filtraggio e controllo stocastico
istituzioni di matematiche (settore A02B)
matematica (settore A02B
metodi matematici e statistici (settore A02B)
metodi probabilistici statistici e processi stocastici
processi stocastici
statistica matematica (settore A02B)
teoria dei giochi (settore A02B)
teoria dell'affidabilità
teoria delle code
teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A - Analisi numerica:

analisi numerica
biomatematica (settore A04A)
calcolo numerico
calcolo numerico e programmazione
calcolo parallelo
istituzioni di matematiche (settore A04A)
laboratorio di programmazione e calcolo
matematica (settore A04A)
matematica applicata (settore A04A)
matematica computazionale
metodi di approssimazione
metodi matematici e statistici (settore A04A)
metodi numerici per l'ingegneria
metodi numerici per l'ottimizzazione
metodi numerici per la grafica

A04B - Ricerca operativa:

grafi e reti di flusso
metodi e modelli per il supporto alle decisioni
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
metodi e modelli per la logistica
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
ottimizzazione combinatoria
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi (settore A04B)

K04X - Automatica:

analisi dei sistemi
architetture di elaborazione per sistemi di controllo
automazione dei sistemi energetici
automazione industriale
automazione nei sistemi di trasporto
azionamenti ed elettronica industriale
controlli automatici
controllo dei processi
controllo digitale

fondamenti di automatica
identificazione dei modelli e analisi dei dati
ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo
modellistica e controllo dei sistemi ambientali
modellistica e gestione delle risorse naturali
modellistica e simulazione
ottimizzazione nei sistemi di controllo
robotica industriale
sistemi adattativi
sistemi di supervisione e controllo esperto
strumentazione e misure per l'automazione
teoria dei sistemi
teoria del controllo

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:

basi di dati
calcolatori elettronici
fondamenti di informatica
impianti di elaborazione
informatica grafica
informatica industriale
informatica medica (settore K05A)
informatica teorica (settore K05A)
ingegneria del software (settore K05A)
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
intelligenza artificiale (settore K05A)
linguaggi e traduttori
reti di calcolatori
reti logiche
robotica
sistemi di elaborazione
sistemi informativi
sistemi operativi (settore K05A)
sistemi per la progettazione automatica
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

K05B - Informatica:

algoritmi e strutture dati
architettura degli elaboratori
basi di dati e sistemi informativi
fondamenti dell'informatica
informatica applicata
informatica generale
informatica teorica (settore K05B)
ingegneria del software (settore K05B)
intelligenza artificiale (settore K05B)
interazione uomo-macchina
laboratorio di informatica
linguaggi di programmazione
metodi formali dell'informatica
programmazione
sistemi di elaborazione dell'informazione
sistemi operativi (settore K05B)

K05C - Cibernetica:

apprendimento automatico
cibernetica
crittografia
elaborazioni di immagini
laboratorio di cibernetica
metodi per il ragionamento automatico
metodi per la rappresentazione della conoscenza
modelli dei sistemi percettivi
reti neurali
teoria dell'informazione (settore K05C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1996

Il rettore: Bo

96A1618

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 29 febbraio 1996, n. GM95747/4345.

Servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha determinato le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che ha ratificato e ha dato esecuzione agli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'allegato concernente la lista degli impegni specifici assunti dalle Comunità europee e dagli Stati membri (pagine 504 e 1018 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1995);

Considerata l'opportunità di esplicitare l'ambito di applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Si chiarisce che

la dichiarazione e la domanda previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, possono essere presentate anche da soggetti

aventi sede nei Paesi membri dell'OMC (Organizzazione mondiale del commerio) per i servizi di telecomunicazioni inseriti nella lista di cui alle premesse, e cioè «electronic mail, voice mail, on-line information and data base retrieval, EDI, code and protocol conversion» nonché i servizi a valore aggiunto esclusi «voice telephony, packet and circuit switched data services, telegraph, telex, mobile radio telephone, paging and satellite services»; la facoltà può essere esercitata nei limiti ed alle condizioni fissati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Il Ministro: GAMBINO

96A1620

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 1996, n. 2/96.

Aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente EUR - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato

Al Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Al fine di procedere all'aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa, le amministrazioni pubbliche in indirizzo sono invitate a trasmettere, in riferimento a ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale operante nel settore del pubblico impiego, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1995, per quanto attiene alle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate altresì a comunicare le variazioni intervenute, nel corso dell'anno 1995, nella consistenza numerica:

a) del personale dirigente (relativamente al quale l'art. 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ha previsto, in riferimento a ciascun comparto di contrattazione collettiva, una «autonoma separata area di contrattazione»);

b) del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma 3, ha previsto una «apposita area di contrattazione»);

c) del personale non dirigente appartenente alle «particolari categorie professionali» con specificità professionale;

d) del personale appartenente alle «specifiche articolazioni settoriali» del comparto regioni autonomie locali e del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

e) del personale con qualifica dirigenziale appartenente «alle specifiche tipologie professionali», di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993;

f) di tutto il rimanente personale interessato.

Si precisa, inoltre, che la ricognizione delle «deleghe» per la ritenuta del contributo sindacale deve riferirsi all'anno 1995 e deve essere effettuata in relazione alla situazione risultante al 31 gennaio 1996, in quanto a tale data sono state registrate dalle amministrazioni pubbliche tutte le variazioni intervenute nel corso del predetto anno 1995.

I predetti dati dovranno essere trasmessi con ogni urgenza, non oltre il 15 giugno 1996.

Per facilitare la trasmissione e la memorizzazione dei dati in parola, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno compilare e restituire, nel termine sopraindicato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le schede allegate alla presente direttiva-circolare.

1. *Norme per la compilazione delle schede da parte delle amministrazioni pubbliche.*

Per una corretta compilazione delle schede allegate le amministrazioni pubbliche sono invitate a seguire le seguenti istruzioni:

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;

c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale;

d) la scheda contrassegnata dalla lettera D3) deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche che costituiscono specifiche «articolazioni settoriali» nell'ambito dei comparti «Regioni - Autonomie locali» ed «Aziende e delle amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo» di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. (Il citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in «Enti pubblici economici» rispettivamente l'«Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e l'«Ente nazionale per le strade» - ANAS);

e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i dati relativi al personale non dirigente appartenente a «particolari categorie» con specificità professionale;

f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale appartenente a «specifiche tipologie professionali»;

g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere *b), c), d), e)* ed *f)*;

h) le schede relative al personale appartenente al comparto «Università» devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente e ricercatore, con qualifica dirigenziale e per il restante personale.

Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e D5), il numero del rispettivo personale interessato.

A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, per quanto riguarda le «deleghe» per la ritenuta dei contributi sindacali si raccomanda di inviare esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi del personale delegante.

2. *Trasmissione delle schede compilate.*

Le amministrazioni pubbliche in indirizzo, prima di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i dati richiesti per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa, sono invitate a comunicare i suddetti dati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso le citate amministrazioni. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili delle amministrazioni suddette, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta.

Le amministrazioni pubbliche in indirizzo, acquisite le predette schede, inviano, entro il 15 giugno 1996 i dati richiesti ai fini dell'aggiornamento del repertorio contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando, come già precisato, i modelli di schede allegati alla presente direttiva-circolare.

In proposito, si rappresenta che l'avvenuta comunicazione dei dati in parola alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali deve risultare dalle suindicate schede D), D1), D2), D3), D4) e D5), sulle quali dovrà essere assolutamente annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate anche alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono. Ognuna delle suddette schede deve, inoltre, essere sottoscritta dal rappresentante della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante nell'amministrazione pubblica interessata.

Al fine di evitare contestazioni di sorta circa l'invio contestuale delle predette schede ai sindacati cui esse si riferiscono, si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di queste ultime modalità operative.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare ancora una volta alla particolare attenzione delle amministrazioni pubbliche la considerazione che la comunicazione dei predetti dati alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono — ponendo le stesse in condizione di conoscere la loro consistenza associativa che risulta alle amministrazioni pubbliche — risponde certamente alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola in maniera significativa lo svolgimento di corrette relazioni sindacali.

3. *Notizie richieste ai sindacati.*

Le confederazioni e le organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1996, una documentazione ricognitiva, completa ed aggiornata della propria regolamentazione interna, in particolare, per quanto attiene:

a) all'atto costitutivo;

b) allo statuto attualmente vigente;

c) alla struttura organizzativa;

d) alla elencazione delle sedi associative, distinte per comparto, per area, per categorie e per territorio;

e) al numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni pubbliche, distinti per comparto, per area e per amministrazioni di appartenenza.

La comunicazione delle notizie richieste potrà essere effettuata da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali compilando le allegate schede A1), A2), B) e C, predisposte per consentire una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

* * *

Fermo restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere, nella loro qualità di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate ed a trasmetterle con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 15 giugno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e contestualmente alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono.

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 15 giugno 1996 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 124

Scheda A/1 **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

Confederazione sindacale (a) .... **sigla** ....

Sede: Via .... tel. .... fax ....

Comune: .... prov. .... c.a.p. ....

Atto costitutivo (data) .... statuto (data) ....

Organizzazioni sindacali aderenti (b) ....

....

Segretario generale .... tel. ....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso
(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni organizzazione sindacale aderente.

Scheda A/2 **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Organizzazione sindacale (a) .... sigla ....

Sede: Via .... tel. .... fax ....

Comune: .... prov. .... c.a.p. ....

Atto costitutivo (data) .... statuto (data) ....

Aderente alla confederazione sindacale (a) ....

....

Comparto (b) ....

Segretario generale .... tel. ....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

Scheda B **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLE SEDI ASSOCIATIVE

Sindacato (a) .... sigla ....

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE (sedi periferiche)

Via	Comune	Provincia	C.a.p.	Telefono	Comparto (b)	Categorie rappresentate

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n. 593.

Scheda C **Sindacati** (da compilarsi solo da parte dei sindacati)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ISCRITTI E ALLE DELEGHE

Sindacato (a) .... sigla ....

Amministrazione .... Comparto (b) ....

Numero iscritti .... numero deleghe ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (c)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero iscritti	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Denominazione per esteso.
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.
(c) Da compilare soltanto da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda D **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione .... **provincia** ....

Comparto (b) .... **numero dipendenti (c)** ......

Sindacato (d) .... **sigla** ....

Aderente alla confederazione (d) .... **sigla** ....

Numero deleghe (e) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... **tel.** .... **fax** ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593

(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale della dirigenza medica e veterinaria,del personale con qualifica dirigenziale, del personale con qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali", del personale non dirigente appartenente a "particolari categorie professionali" con specificità professionale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" (Comparti "Regioni - Autonomie Locali" e "Aziende")

(d) Denominazione per esteso.

(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale indicato al punto c).

(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....

alla organizzazione sindacale di categoria il ....

alla rispettiva struttura sindacale locale il ....

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/1 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA , DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI ALL'APPOSITA AREA DI CONTRATTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 46, COMMA 3 ,DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione (b) ....

Numero dipendenti dirigenti medici e veterinari (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e) ....

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici e veterinari.

(b) Indicare l'amministrazione cui la scheda si riferisce (ASL, Aziende ospedaliere ,Istituto zooprofilattico, ecc.).

(c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda, con esclusione del personale appartenente a "specifiche tipologie professionali" (veterinari, medici del territorio, radiologi).

(d) Denominazione per esteso.

(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda con esclusione del personale indicato al punto (c).

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/2 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DIRIGENTI DI CUI ALLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE" PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART., 46, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993.

Amministrazione .... provincia ....

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (b) .... N. dip.ti dirigenti (c) ....

Sindacato (d) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... sigla ....

Numero deleghe (e) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (f)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

(c) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o local cui si riferisce la presente scheda.

(d) Denominazione per esteso.

(e) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.

(f) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/3 Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO "SPECIFICHE ARTICOLAZIONI SETTORIALI" CON CARATTERE DI ASSOLUTA PECULIARITA' NELL'AMBITO DEI COMPARTI "REGIONI- AUTONOMIE LOCALI" ED "AZIENDE ED AMM.NI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO", DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 1993, N. 593. (L'art. 6 del D.P.C.M. n.593/1993 è stato modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto- legge 1 dicembre 1993, n.487, e del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente Nazionale per le Strade" - ANAS).

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (b) .... numero dipendenti (c) ....

Sindacato (d) ....Sigla ....

Aderente alla confederazione (d) .... Sigla.........................

Numero deleghe ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993,n.593. Indicare se trattasi del comparto di cui all'art. 5 ovvero di cui all'art.6 del D.P.C.M. n. 593/1993.

(c) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale cui si riferisce la presente scheda.

(d) Denominazione per esteso.

(e) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....

alla organizzazione sindacale di categoria il ....

alla rispettiva struttura sindacale locale il ....

La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/4 Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE APPARTENENTE A "PARTICOLARI CATEGORIE PROFESSIONALI" CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE (b) ....

Amministrazione .... provincia ....

Comparto (c) .... numero dipendenti della particolare categoria (d) ....

Sindacato (e) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (g)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionali.

(b) Specificare la particolare categoria (polizia municipale, personale laureato professionale, segretari comunali ecc... cui si riferisce la presente scheda.

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

(d) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.

(e) Denominazione per esteso.

(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti la "particolare categoria professionale" rilasciate a favore della organizzazione sindacale cui si riferisce la presente scheda.

(g) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il ....
alla organizzazione sindacale di categoria il ....
alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

Scheda D/5 **Amministrazioni (a) (da compilarsi solo da parte delle amministrazioni)**

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLE "SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI" NELL'AMBITO DELLE "AUTONOME SEPARATE AREE DI CONTRATTAZIONE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA IN RIFERIMENTO A CIASCUN COMPARTO DI CUI ALL'ART. 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 (AD ECCEZIONE DEL COMPARTO "SCUOLA") (b) ....

Amministrazione .... provincia ....

Autonoma separata area di contrattazione in riferimento al comparto (c) ....

Numero dipendenti appartenenti alla specifica tipologia professionale (d) ....

Sindacato (e) .... sigla ....

Aderente alla confederazione (e) .... sigla ....

Numero deleghe (f) ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (g)

Sede centrale	Sede regionale	Sede provinciale	Sede comunale	Numero deleghe

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali"

(b) Specificare la tipologia professionale (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, personale laureato prof le, veterinari, radiologi, medici del territorio avvocati, segretari comunali dirigenti, tecnologi, ricercatori ecc...).

(c) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con D P.C.M. 30 dicembre 1993,n.593.

(d) Numero complessivo dei dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a "specifiche tipologie professionali" attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda

(e) Denominazione per esteso.

(f) Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale con qualifica dirigenziale appartenente alla "specifica tipologia professionale" rilasciate a favore dell'organizzazione sindacale cui si riferisco la presente scheda.

(g) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Annotazione: scheda trasmessa alla confederazione sindacale il .... alla organizzazione sindacale di categoria il .... alla rispettiva struttura sindacale locale il ....
La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della Organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione.

96A1604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori».

Il decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1996.

96A1674

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Fluidtrans Compomac - 15ª Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni - Comando - Azionamenti - Progettazione», in Milano.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Fluidtrans Compomac - 15ª Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni - Comando - Azionamenti - Progettazione», che avrà luogo a Milano dal 13 marzo 1996 al 16 marzo 1996.

96A1673

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «29 CZ»

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 19 febbraio 1996, è stato riattribuito il marchio di identificazione «29 CZ» alla ditta Mazzucca Roberta, con sede in Cotronei, corso Garibaldi n. 158, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

96A1627

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare 1° circolo «Gramsci» di Noicattaro ad accettare una donazione

Con decreto n. 166/1° Sett. del 7 luglio 1995 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico della scuola elementare 1° circolo «Gramsci» di Noicattaro è autorizzato ad accettare la donazione di tre personal computer Olivetti di cui due del valore di L. 1.190.000 e l'altro del valore di L. 1.600.000 disposta dalla ditta Ermes di Noicattaro, dal dott. Franco Pignataro e dal sig. Donato Martinenghi.

96A1628

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Castelfranco Emilia ad accettare una donazione

Con decreto n. 1527/95/1° Sett. dell'11 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico reggente il 2° circolo di Castelfranco Emilia è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita DC 213 RE del valore di L. 1.600.000, un compact disc Philips FW 26 del valore di L. 570 000, un proiettore per diapositive Turbofan 2500 Afs usato del valore di L. 150.000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare statale di Piumazzo.

96A1629

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 marzo 1996

Dollaro USA	1566,51
ECU	1956,57
Marco tedesco	1057,03
Franco francese	308,43
Lira sterlina	2386,11
Fiorino olandese	944,25
Franco belga	51,416
Peseta spagnola	12,564
Corona danese	273,53
Lira irlandese	2454,09
Dracma greca	6,458
Escudo portoghese	10,205
Dollaro canadese	1145,53
Yen giapponese	14,888
Franco svizzero	1304,12
Scellino austriaco	150,29
Corona norvegese	243,00
Corona svedese	228,52
Marco finlandese	339,92
Dollaro australiano	1201,98

96A1710

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificazione di conformità alle buone pratiche di laboratorio, ai sensi della direttiva n. 88/320/CEE, nei confronti del centro di saggio Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM, in Colleretto Giacosa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, recante attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Vista l'istanza presentata in data 9 febbraio 1994 dal centro di saggio Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM, codice fiscale e partita Iva n. 00688380013, con sede legale e laboratori in via Ribes, 1, Colleretto Giacosa (Torino), intesa ad ottenere la certificazione di conformità di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 120/1992;

Considerato che la richiesta di cui sopra era intesa ad ottenere la predetta certificazione di conformità sia per le prove tossicologiche ed ecotossicologiche che per prove di biotecnologia;

Visti gli esiti della verifica e della ispezione condotta in data 11 e 12 ottobre 1994;

Vista la richiesta della commissione di coordinamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1992, presa nella riunione del 10 gennaio 1995, di ottenere il parere della Commissione europea sulla possibilità di certificare le prove di biotecnologia ai sensi della direttiva n. 88/320/CEE e del corrispondente decreto legislativo n. 120/1992;

Visto il parere favorevole espresso in materia dalla Commissione europea nella riunione del 21 giugno 1995;

Visti gli esiti della nuova verifica ed ispezione condotta in data 28 e 29 novembre 1995;

In conformità al parere espresso dalla commissione di coordinamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 24 aprile 1992;

Si certifica

che il centro di saggio Istituto di ricerche biomediche «Antoine Marxer» RBM, codice fiscale e partita Iva n. 00688380013, con sede legale e laboratori in via Ribes, 1, Colleretto Giacosa (Torino), opera conformemente alla buone pratiche di laboratorio ai sensi delle direttive n. 88/320/CEE per le seguenti prove:

1) *Tossicologia.*

Gli studi vengono effettuati sulle seguenti specie animali:

roditori: topi, ratti, criceti e cavie;

non roditori: conigli, cani, scimmie.

Le sostanze vengono somministrate per varie vie di somministrazione tra cui ad esempio:

orale;

endovenosa;

intraperitoneale;

sottocutanea;

cutanea;

intramuscolare;

rettale;

vaginale;

oculare.

1*a) Tossicologia generale.*

Studi acuti:

determinazione della tossicità acuta.

Studi di tollerabilità/irritazionale locale.

Studi a somministrazioni ripetute:

studi di «Dose Range Finding»;

studi di palatabilità con diete medicate;

studi di tossicità fino ad un anno.

Cancerogenesi in topi, ratti, criceti e per varie vie di somministrazione.

1*b) Tossicologia della riproduzione* (ratto-topo-coniglio).

Test preliminari di teratogenesi, fertilità e peri-post-natali.

Studi di teratogenesi.

Studi peri-post-natali.

Studi di fertilità.

1*c) Immunotossicologia.*

Sensibilizzazione su cavia:

Magnusson Maximization test;

Buhler test;

Split adjuvant technique.

Immunogenicità:

studi sulla funzione cellulare su cavia (ipersensibilità di tipo ritardato);

studi sulla funzione umorale (anticorpale):

risposta IGG in coniglio, IGE nel topo BALB/c (anafilassi passiva cutanea);

determinazione di anticorpi in liquidi biologici umani e animali (tecniche RIPA, RIA, ELISA).

Immunotossicità su topo:

studi sulla funzionalità cellulare:

risposta linfocitaria con attivatori cellulari policlonali B e T;

reazione mista linfocitaria;

ipersensibilità di tipo ritardato;

reazione del trapianto verso l'ospite;

studi sulla funzionalità umorale:

risposta anticorpale a SRBC;

studi sulla funzione macrofagica (attivazione citolitica e citostatica).

1*d) Tossicologia genetica.*

Test batteriologici in vitro con e senza attivazione metabolica:

test con 5 ceppi di Salmonella typhimurium (Test di Ames);

mutazione inversa con Escherichia coli;

test su piastra con ceppi di Salmonella typhirium e di Escheria coli;

test su lievito Saccaromyces Cerevisiae.

Test su cellule di mammifero:

mutazione genica (HGPRT) in cellule di Hamster cinese (V79);

test di riparazione di DNA in colture di epatociti di ratto;

test di riparazione di DNA in colture di cellule umane (HeLa).

Test citogenetici in vitro:

aberrazioni cromosomiche in colture di linfociti umani o in cellule CHO (ovaio di Hamster cinese) o V79;

test di scambio fra cromosomi fratelli (SCE) in colture di cellule CHO;

analisi citogenetiche: servizio di monitoraggio per esposizioni professionali.

Test citogenetici in vivo:

test di aberrazione cromosomica in cellule di midollo osseo roditore;

test del micronucleo in cellule policromatiche di midollo osseo di roditore;

unscheduled DNA synthesis in cellule di fegato di ratto.

2) *Ecotossicologia:*

Studi di tossicità acuta su pesci e daphnie, lombrichi e piante superiori.

Studi di tossicità prolungata su pesci e daphnie.

Studi di inibizione di crescita algale.

Biodegradabilità inerente e «ready».

Bioaccumulo su pesce.

Studi specifici su vari organismi.

Inibizione respirazione fanghi attivi.

3) *Studi in vitro:*

Studi di citototossicità su colture cellulari.

Studi in vitro su kit da commercio (Skin Tex).

Studi ex vivo di irritazione su cornea espiantata di bovino (BCO-P).

Determinazione dell'inibizione/induzione farmacometabolizzante con kit da commercio.

4) *Test specifici richiesti per applicazioni particolari e da farmacopee:*

Validazione di procedure di produzione per eliminare virus lenti non convenzionali (Virus: 263K Scrapie; virus spiking e procedura di purificazione microscala).

Saggi biologici.

5) *Farmacocinetica:*

Studi di farmacocinetica con prodotti marcati.

Studi su roditori (topi, ratti, cavie) e non roditori (conigli, cani e scimmie) con dosi singole e multiple, per varie vie di somministrazione.

Studi con disegno cross-over su non-roditori (conigli, cani e scimmie) per varie vie di somministrazione.

Studi di farmacocinetica con prodotti non marcati.

Vengono effettuati gli stessi di cui sopra per le sostanze marcate.

Studi aggiuntivi con sostanze marcate:

studi di esecrezione biliare in ratti;

autoradiografia whole body;

studio di distribuzione fetale in ratti e topi;

esecrezione lattea in ratti;

determinazione del legale farmaco-proteico in vitro - ex vivo.

Studi del metabolismo

profilo di metaboliti urinari e biliari,

metabolismo in vitro;

studi di induzione enzimatica

Analisi dei farmaci:

sviluppo e validazione di metodiche analitiche su fluidi biologici (GC, HPLC, GC-MS, HPLC-MS) per nuovi farmaci;

analisi farmaci su fluidi biologici di animali (studi pre-clinici) e umani (studi di farmacocinetica clinica).

6) *Farmacologia recettoriale:*

Studi in vivo con vari radioligandi.

Radioceptor assay per determinazione farmacocinetiche in liquidi biologici.

7) *Istopatologia:*

Analisi con microscopio a trasmissione (T.E.M.) e a scansione (S.E.M.).

Preparazione istologica di tessuti.

Preparazione istologica di tessuti T.E.M. e S.E.M.

Valutazione istopatologica e relazioni di patologi veterinari.

Supervisione necroscopica e servizio necroscopia fuori sede.

8) *Servizio di laboratorio clinico:*

Analisi ematologiche, chimico-cliniche ed urinarie su animali in studi di sicurezza, non ai fini diagnostici.

9) *Analisi d'immagine morfometrica computerizzata per tessuti patologici.*

10) *Analisi d'immagine densitometrica computerizzata per binding recettoriale e farmacocinetica.*

11) *Biotecnologia:*

Validazione delle linee cellulari per produzioni biotecnologiche e dei loro bulk.

Ricerca di retrovirus murini:

test XC diretto ed esteso;

test S+L- Focus diretto ed esteso;

ricerca di retrovirus xenotropi con test di co-coltivazione;

ricerca di retrovirus ecotropi con test di co-coltivazione;

co-coltivazione con cellule di Rabdomyosarcoma umano.

Ricerca della trascrittasi inversa con e senza induzione chimica della replicazione retrovirale.

Studi di microscopia elettronica:

in trasmissione;

esame di colture cellulari;

determinazioni quantitative di contaminanti microbici (batteri, virus, retrovirus, micoplasmi);

scansione;

esame di colture cellulari;

esame di preparati biologici;

valutazioni quantitative mediante analisi di immagine allegata a microscopia ottica elettronica.

Studi di tumorigenicità:

studi di tumorigenicità in vitro;

studi di tumorigenicità in vitro nel topo nudo;

studi di tumorigenicità in vitro nel topo SCID.

Studi di cariologia.

Ricerca di micoplasmi e batteri:

determinazione micoplasmi con kit da commercio;

determinazione in vitro di batteri e funghi.

Test in vivo per la determinazione dei virus:

test per la ricerca di contaminanti virali nel topo neonato, nel topo adulto e nella cavia, ricerca di virus su uova embrionate di pollo.

Test in vitro per la determinazione di virus:

effetto citopatico per co-coltivazione su opportune detector cell lines;

emagglutinazione/emoadsorbimento.

La presente certificazione si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del centro di saggio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Roma, 5 febbraio 1996

Il dirigente generale: SILANO

96A1625

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1996, con inizio alle ore 10, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - S.p.a., in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1996:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.675 titoli di L. 50.000
» 1.954 titoli di » 500.000
» 1.730 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.840.750.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE AUTOSTRADE:

Emissione prima

Estrazione a sorte di:

n. 2.711 titoli di L. 50.000
» 2.648 titoli di » 500.000
» 5.468 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.927.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 997 titoli di L. 100.000
» 1.356 titoli di » 500.000
» 4.774 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.551.700.000.

3) 8% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE AUTOSTRADE:

Emissione 1974

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100.000
» 64 titoli di » 500.000
» 3.530 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.565.700.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 100.000
» 106 titoli di » 500.000
» 3.924 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.980.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 100.000
» 87 titoli di » 500.000
» 3.209 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.600.000.

4) 9% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 100.000
» 74 titoli di » 500.000
» 811 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 850.100.000;

Emissione seconda 1975.

Estrazione a sorte di:
n. 47 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 874 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 925 200 000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 1.671 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.704.500.000.

5) 10% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 135 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 137.700.000.

Totale generale L. 29.738.900.000.

1) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 505 titoli di L. 50.000
» 391 titoli di » 250.000
» 740 titoli di » 500.000
» 1.972 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.465.000.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 351 titoli di L. 50 000
» 365 titoli di » 500.000
» 221 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 421.050.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 889 titoli di L. 50.000
» 784 titoli di » 500.000
» 517 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 953.450 000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 645 titoli di L. 50.000
» 624 titoli di » 500.000
» 645 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 989.250.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 880 titoli di L. 50.000
» 1.246 titoli di » 500.000
» 938 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.605.000 000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 935 titoli di L. 50.000
» 823 titoli di » 500.000
» 477 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 935.250 000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 575 titoli di L. 50.000
» 654 titoli di » 500.000
» 855 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.210.750.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 835 titoli di L. 50.000
» 1.123 titoli di » 500.000
» 868 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.471.250.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 50.000
» 294 titoli di » 500.000
» 193 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 346.100.000.

3) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 33 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.455.000.000.

4) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 579 titoli di L. 50.000
» 399 titoli di » 500.000
» 375 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 603.450 000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 856 titoli di L. 50.000
» 1.710 titoli di » 500.000
» 1.610 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.507.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 481 titoli di L. 50.000
» 373 titoli di » 500.000
» 613 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 823.550.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 568 titoli di L. 100.000
» 461 titoli di » 500.000
» 586 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 873.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 646. titoli di L. 100.000
» 1.238 titoli di » 500.000
» 2.009 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.692.600.000;

Emissione settima

Estrazione a sorte di:
n. 348 titoli di L. 100.000
» 721 titoli di » 500.000
» 1 515 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.910.300.000,

Emissione ottava

Estrazione a sorte di:
n. 503 titoli di L. 100.000
» 1.109 titoli di » 500.000
» 3.065 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3 669.800 000.

5) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974

Estrazione a sorte di
n. 224 titoli di L 100.000
» 420 titoli di » 500.000
» 4.369 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4 601 400.000,

Emissione 1975

Estrazione a sorte di
n. 192 titoli di L 100.000
» 604 titoli di » 500.000
» 7 487 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.808 200 000,

Emissione 1976

Estrazione a sorte di
n. 2 titoli di L. 100 000
» 17 titoli di » 500 000
» 327 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 335 700 000

6) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975·

Estrazione a sorte di.
n. 3 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 80 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 83.800.000,

Emissione 1976.

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 100.000
» 173 titoli di » 500.000
» 2.812 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.903.000.000.

7) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 1.457 titoli di » 1.000.000
» 253 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.733.600.000;

Emissione 1978.

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 6.562 titoli di » 1.000.000
» 950 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.333.300.000,

Emissione 1979·

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 500.000
» 3.462 titoli di » 1 000.000
» 653 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.731.500.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977.

Estrazione a sorte di.
n. 63 titoli di L. 100.000
» 185 titoli di » 500.000
» 2.147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2 245.800.000.

9) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983

Estrazione a sorte di·
n. 994 titoli di L. 1.000 000
» 1.114 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.564 000 000,

Emissione 1983 seconda tranche

Estrazione a sorte di.
n. 54 titoli di L. 1.000.000
» 108 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 594 000.000

10) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1983

Estrazione a sorte di
n 623 titoli di L 1 000 000
» 515 titoli di » 5.000 000
per il complessivo valore nominale di L. 3 198 000.000;

Emissione 1983 seconda tranche·

Estrazione a sorte di.
n. 21 titoli di L. 1 000.000
» 36 titoli di » 5 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 201.000.000

11) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982

Estrazione a sorte di.
n. 1.299 titoli di L. 1 000.000
» 998 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L 6.289.000 000.

12) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982·

Estrazione a sorte di:
n. 1.075 titoli di L. 1.000.000
» 441 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.280 000.000.

Totale generale L. 86 893 200.000.

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima·

Estrazione a sorte di·
n. 141 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 100.000
» 92 titoli di » 500 000
» 71 titoli di » 1.000 000
» 5 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 153 250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 250.000
» 88 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 115.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 41.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 136.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 31 titoli di » 500.000
» 91 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 110.800.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 50.000
» 24 titoli di » 250.000
» 46 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 524 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 524.200.000.

Totale generale L. 1.141.800.000.

1) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE ICIPU:

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 576 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 591.600.000.

2) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE ICIPU:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 476 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 540.700.000.

Totale generale L. 1.132.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

96A1634

BANCA D'ITALIA

125° Aggiornamento del 28 febbraio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 recante istruzioni sulla disciplina delle succursali di banche.

In armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.

Le banche e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

Con il presente atto sono emanate le istruzioni di vigilanza in materia di: succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e all'estero e di banche extracomunitarie in Italia. Viene, inoltre, disciplinata l'apertura di succursali in paesi comunitari di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento e l'attività bancaria fuori sede.

La nuova normativa secondaria recepisce i principi contenuti nella seconda direttiva di coordinamento bancario per quanto attiene agli insediamenti di banche italiane in paesi europei. Esse, pertanto, possono espandersi e operare su questi mercati in condizioni di parità con le banche degli altri paesi dell'UE.

Succursali in Italia di banche italiane ed extracomunitarie.

Le novità introdotte dalla presente disciplina con riferimento all'articolazione territoriale in Italia riguardano:

la definizione di succursale, che viene adeguata alla nozione prevista dall'art. 1 del testo unico; a differenza delle disposizioni vigenti, non rientrano tra le succursali gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;

la previsione dell'autorizzazione esplicita, anziché del «silenzio-assenso», per l'apertura di succursali di banche non dotate dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione di banche;

la disciplina dei trasferimenti, relativamente alla quale viene abolita la procedura del silenzio assenso; i trasferimenti vengono dunque regolati come chiusura di una precedente succursale e apertura di una nuova succursale.

L'apertura di nuove succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti in Italia è consentita previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Succursali di banche italiane in paesi esteri.

L'apertura di succursali di banche italiane in paesi comunitari richiede una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, che può intervenire vietando l'apertura di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca interessata o del gruppo bancario di appartenenza.

L'insediamento di succursali in paesi non appartenenti all'UE è subordinato a un'autorizzazione della Banca d'Italia che — oltre a esaminare la situazione della banca secondo i parametri sopra indicati — verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati a Basilea tra i paesi del gruppo dei Dieci.

Attività bancaria fuori sede.

Le presenti istruzioni modificano le disposizioni riguardanti l'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali.

La nuova disciplina amplia il novero delle attività che la banca può esercitare fuori sede. In particolare, la banca può effettuare a domicilio la promozione e il collocamento dei prodotti che offre o può offrire presso la succursale utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari. La nuova regolamentazione va considerata di interesse generale ed è quindi applicabile anche alle banche estere operanti in Italia.

Uffici di rappresentanza.

Considerata la natura non operativa dell'attività svolta dagli uffici di rappresentanza, le banche italiane possono insediare senza particolari vincoli questi uffici in Italia e in paesi comunitari.

L'autorizzazione della Banca d'Italia è richiesta per l'apertura di uffici di rappresentanza di banche italiane in paesi extracomunitari e per quelli di banche extracomunitarie in Italia.

Segnalazioni.

L'inizio effettivo dell'attività di succursali e di uffici di rappresentanza è segnalato alla Banca d'Italia entro cinque giorni, tramite l'invio di un modulo 3 SIOTEC. Tale modello viene inoltre inviato per la chiusura di succursali e di uffici di rappresentanza e per la rettifica dei dati già trasmessi (cambi di indirizzo, modifiche CAB, ecc.).

Le banche hanno dodici mesi di tempo per provvedere all'apertura delle nuove succursali e degli uffici di rappresentanza. Trascorso tale termine l'autorizzazione si intende decaduta. Su motivata richiesta la Banca d'Italia può consentire un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi.

Il mod. 3 SIOTEC viene inviato dalle banche italiane per le iniziative di articolazione territoriale da queste promosse sia in Italia sia in paesi esteri, nonché dalle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni in materia di cessione di sportelli bancari rimangono in vigore, in via transitoria, in attesa di istruzioni di vigilanza che diano attuazione all'art. 58 del testo unico in tema di cessioni di rapporti giuridici a banche.

Le presenti istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo IV delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di «organizzazione territoriale delle aziende di credito».

Le presenti istruzioni saranno, inoltre, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

Il Governatore: FAZIO

SUCCURSALI DI BANCHE (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. PREMESSA.

In armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.

Le banche e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parità con le banche degli altri paesi dell'UE.

La Banca d'Italia può intervenire vietando l'apertura di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.

Per l'apertura di succursali in paesi non appartenenti all'UE è necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia, che — oltre a esaminare l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza — verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci.

L'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti in Italia è consentita previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Viene disciplinata, inoltre, l'apertura di uffici di rappresentanza di banche in Italia e all'estero e di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche italiane.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento del mercato e un'adeguata tutela della clientela non è consentito l'insediamento di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei locali di altre banche o società finanziarie.

Le presenti istruzioni disciplinano, infine, l'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attività a domicilio della clientela. Tale norma è posta essenzialmente a tutela del risparmiatore e quindi deve essere considerata di interesse generale. A essa si attengono, pertanto, anche le banche estere che intendano operare in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Le procedure per lo stabilimento di succursali previste dalle presenti istruzioni sono sintetizzate negli allegati *A*, *B* e *C*.

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*

2. FONTI NORMATIVE

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

art. 15, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane, in Italia e in paesi esteri, nonché lo stabilimento in Italia delle succursali di banche extracomunitarie;

art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;

art. 161, comma 5, che stabilisce che le disposizioni emanate dalle Autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del T.U.

Si rammentano, infine:

l'art. 78, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali a banche autorizzate in Italia per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi;

l'art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni dell'art. 53 del medesimo T.U.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«banca italiana», la banca avente sede legale in Italia [art. 1, comma 2, lettera *a)*, del T.U.];

«banca comunitaria», la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia [art. 1, comma 2, lettera *b)*, del T.U.]. Sono assimilati agli Stati comunitari i paesi che hanno ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che estende ad essi la legislazione bancaria comunitaria: Islanda e Norvegia;

«banca extracomunitaria», la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario [art. 1, comma 2, lettera *c)*, del T.U.];

«banche autorizzate in Italia», le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie in Italia;

«gruppo bancario», il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;

«capogruppo», la capogruppo di un gruppo bancario come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle Istruzioni di vigilanza;

«succursale», un punto operativo che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca (1).

Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (stagionali, saltuari, quelli di cassa mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23 maggio 1959, cassa cambiali).

Non rientrano nella definizione di succursale:

a) le apparecchiature di «home banking» nonché gli sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non è presente personale della banca (2);

b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;

«ufficio di rappresentanza», una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati (cfr. anche cap. LV, par. 10, delle Istruzioni di vigilanza) (1);

«società finanziarie», le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del T.U., numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera [art. 59, lettera *b)*, del T.U.];

«attività ammesse al mutuo riconoscimento», le attività elencate all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del T.U.;

«promotori finanziari», i promotori iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

4. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA.

Le presenti Istruzioni si rivolgono a:

banche italiane e succursali in Italia di banche extracomunitarie (3);

capogruppo di gruppi bancari;

società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.

(1) Le succursali e gli uffici di rappresentanza di una banca non possono essere insediati nei locali di altre banche o società finanziarie.

(2) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) le banche di credito cooperativo si attengono alla disciplina prevista nella sezione IV del capitolo LVIII delle Istruzioni di vigilanza.

(3) In conformità alle disposizioni dell'art. 159, comma 3, del T.U. la disciplina prevista nel presente capitolo si applica anche alle banche con sede legale o comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.

Sezione II

SUCCURSALI DI BANCHE ITALIANE

1. SUCCURSALI IN ITALIA.

1.1. *Apertura di nuove succursali.*

Le banche possono istituire succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia. Le banche possono dar corso all'apertura delle succursali trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, salvo che questa sospenda l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza.

La scelta della localizzazione delle succursali rientra nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per favorire una aggiornata valutazione dei mercati di nuovo insediamento, la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le informazioni circa le comunicazioni ad essa pervenute concernenti aperture di succursali, per le quali siano già decorsi i termini del silenzio-assenso.

La procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un anno (2), delle banche che non risultano dotate dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione e delle banche in amministrazione straordinaria. Queste banche devono all'occorrenza presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive relative all'apertura di succursali vanno effettuate dalle banche tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. sez. VI e allegato *B* delle presenti Istruzioni). In caso di simultanea apertura di più succursali le banche inviano contemporaneamente tutti i modelli 3 S.I.O.T.E.C. accompagnandoli con una relazione scritta che illustri gli obiettivi relativi ai progetti di espansione territoriale.

2. SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI.

2.1. *Primo insediamento.*

Le banche che intendano insediare una succursale in un paese appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'allegato *A* delle presenti Istruzioni.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo.

La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorità competente del paese ospitante entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. In caso di comunicazione incompleta, la Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive. La richiesta di informazioni aggiuntive sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia dà comunicazione alla banca interessata dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del paese ospitante (3).

La banca può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorità competente del paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa Autorità.

Le succursali di banche italiane possono esercitare in paesi appartenenti all'UE le attività ammesse al mutuo riconoscimento e, inoltre, le attività bancarie (di cui all'art. 10 del T.U.) non ammesse al mutuo riconoscimento. L'esercizio di queste ultime attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Le banche che, attraverso proprie succursali, intendono svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante.

La comunicazione preventiva relativa all'apertura di una succursale in un paese appartenente all'UE va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. *B* delle presenti Istruzioni).

2.2. *Modifiche delle informazioni comunicate.*

Le banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante le eventuali modifiche che intendono apportare all'operatività della succursale per quanto attiene alle attività ammesse al mutuo riconoscimento, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.

Le banche già insediate in un paese appartenente all'UE comunicano inoltre l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

La comunicazione va inviata almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorità del paese ospitante entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

Le banche che, in un momento successivo allo stabilimento, intendono svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante.

2.3 *Interventi della Banca d'Italia.*

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4).

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 2.1 o 2.2 della presente sezione.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

3. SUCCURSALI IN PAESI EXTRACOMUNITARI

3.1. *Richiesta di autorizzazione.*

Le banche possono stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le banche presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le informazioni elencate all'allegato *A* delle presenti Istruzioni.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di domanda incompleta, la Banca d'Italia può chiedere alla banca informazioni aggiuntive. Tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione delle nuove informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di novanta giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla banca interessata l'interruzione dei termini.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci:

l'esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

la possibilità di agevole accesso alle informazioni, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli «in loco» sulla succursale estera.

La Banca d'Italia, inoltre, può non rilasciare l'autorizzazione per gli stessi motivi per cui può vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario (cfr. par. 2.3 della presente sezione). Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato alla banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una nuova succursale va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. *B* delle presenti Istruzioni)

4. UFFICI DI RAPPRESENTANZA.

4.1. *In Italia e in paesi comunitari.*

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e nei paesi dell'UE (5).

L'apertura di uffici di rappresentanza in paesi comunitari è sottoposta alle procedure previste dall'Autorità competente del paese ospitante.

Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all. *B* delle presenti Istruzioni).

4.2. *In paesi extracomunitari.*

L'apertura di uffici di rappresentanza in paesi extracomunitari è soggetta alla procedura prevista dal paragrafo 3.1 della presente sezione.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia tiene conto delle particolarità operative di tali strutture.

Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all. *B* delle presenti Istruzioni).

(1) Per l'apertura di succursali le banche di credito cooperativo si attengono alle disposizioni relative alla «zona di competenza territoriale» previste al Capitolo LVIII delle Istruzioni di vigilanza

(2) Il termine decorre dalla data di inizio dell'operatività

(3) La Banca d'Italia notifica inoltre all'Autorità competente del paese ospitante l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità della banca e fornisce precisazioni sul sistema di garanzia dei depositi nel caso in cui la copertura assicurativa riguardi anche i depositi effettuati fuori dell'Italia.

(4) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche italiane si applicano le disposizioni in materia di controlli interni aziendali previste dal Capitolo XXXIX, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza.

(5) Le banche di credito cooperativo non possono aprire uffici di rappresentanza fuori della zona di competenza territoriale.

Sezione III

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

Lo stabilimento di succursali in Italia di banche extracomunitarie già insediate richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso.

Le banche inviano la domanda alla filiale della Banca d'Italia ove è stabilita la prima succursale ovvero a quella che, in presenza di più succursali, è stata identificata dalla banca stessa come succursale principale.

Le banche possono procedere allo stabilimento della succursale trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, salvo che questa ne sospenda l'attuazione.

Nella domanda vanno indicati: l'attività che la succursale intende svolgere, il recapito della succursale, la data prevista di apertura, il nominativo dei dirigenti responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale — previste nella disciplina per l'autorizzazione all'attività bancaria (1) — e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria presente con un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'attività bancaria. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una succursale va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. *B* delle presenti Istruzioni).

(1) In sintesi, tali condizioni prevedono l'esistenza nel paese d'origine di una regolamentazione di vigilanza adeguata, l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza del paese d'origine, il consenso preventivo da parte di questa Autorità, l'attestazione da parte dell'Autorità del paese d'origine sull'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa della banca.

Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non verrà verificata l'esistenza della condizione di reciprocità.

Sezione IV

UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Il primo insediamento in Italia di uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie che non dispongono di succursali non è soggetto alla disciplina sull'autorizzazione all'attività bancaria.

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La comunicazione contiene informazioni riguardanti l'attività che si intende svolgere, il recapito, la data prevista di apertura, i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle Autorità competenti del paese di origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del paese d'origine.

L'ufficio di rappresentanza può iniziare a operare trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia (1).

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio stesso non eserciti di fatto attività bancarie.

Le banche segnalano tramite il mod 3 S.I.O.T.E.C. l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza.

(1) La Banca d'Italia non verifica l'esistenza della condizione di reciprocità per l'apertura di uffici di rappresentanza nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo internazionale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC

Sezione V

DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE AUTORIZZATE IN ITALIA.

Decorso il termine di dodici mesi senza che le iniziative di apertura di succursali e uffici di rappresentanza presentate abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi.

Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione almeno quindici giorni prima alla Banca d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C.

Sezione VI

PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

Le banche inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle banche per le comunicazioni preventive relative a:

l'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in paesi esteri;

l'apertura di succursali di banche extracomunitarie in Italia, da inviare unitamente alla domanda di autorizzazione.

Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:

le segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri e di banche extracomunitarie in Italia. Tali segnalazioni vanno inviate entro cinque giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla filiale della Banca d'Italia che ha sede nel capoluogo della provincia dove è insediata la propria direzione centrale (1);

la chiusura di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri e di banche extracomunitarie in Italia;

le comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi da banche italiane e da banche extracomunitarie, in relazione a succursali e uffici di rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro cinque giorni dall'evento, alla competente filiale della Banca d'Italia.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. sez. II , par. 1.1).

I trasferimenti di succursali o uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura.

A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro trenta giorni dalla ricezione del prospetto.

(1) Le banche extracomunitarie effettuano analoga comunicazione alla filiale della Banca d'Italia dove hanno stabilito la prima succursale.

Sezione VII

ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE

1. VALORI MOBILIARI E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.

Le banche effettuano al di fuori delle proprie succursali la promozione e il collocamento di valori mobiliari e di servizi di intermediazione mobiliare nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione mobiliare (1).

2. ALTRI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.

2.1. *Promozione, collocamento e servizi di cassa.*

Le banche possono effettuare attività di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e i promotori finanziari (2) al di fuori delle succursali.

Le banche collocano prodotti bancari e finanziari al di fuori delle succursali tramite intermediari [altre banche o SIM (3)] ovvero tramite propri dipendenti e promotori finanziari presso il domicilio del cliente (4).

Le banche possono effettuare servizi di cassa anche al domicilio della clientela.

2.2. *Gestione delle attività.*

Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attività fuori sede.

Per l'attività a domicilio svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attività identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di cessazione dell'attività a domicilio da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato.

Nello svolgimento dell'attività a domicilio i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalità e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività a domicilio.

Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento al domicilio del cliente, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito.

Nello svolgimento dell'attività a domicilio il dipendente bancario può ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attività.

Per lo svolgimento dei servizi di cassa a domicilio, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente è opportuno che la banca utilizzi società specializzate nel trasporto valori.

(1) Quando effettuano la promozione e il collocamento dei valori mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare prestati da terzi, le banche devono essere autorizzate ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera *f)* della legge n. 1/1991 (cfr. l'art. 35, comma 4, del regolamento CONSOB approvato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994, relativo alla sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio); le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono indicate al Capitolo L1 delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Se l'attività viene svolta dal dipendente/promotore nell'esercizio dell'attività stessa il dipendente si attiene a tutte le norme CONSOB che regolano i promotori.

(3) L'esercizio di attività fuori sede tramite intermediari deve ovviamente avvenire nel rispetto della disciplina che regola l'attività dell'intermediario stesso.

(4) Il collocamento di prodotti assicurativi è soggetto alla disciplina dettata in materia dall'ISVAP e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sezione VIII

SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO (1).

1. CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO DELLA SUCCURSALE.

Una società finanziaria può svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

a) è controllata da una o più banche italiane;

b) le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nel paese nel quale intende operare;

d) è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;

e) il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. (2).

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verrà allegata alle comunicazioni previste al paragrafo 2 della presente sezione.

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

2. PROCEDURA PER LO STABILIMENTO E INTERVENTI.

Le società finanziarie che intendano svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale, seguono la procedura indicata per le banche alla sezione II, paragrafo 2, effettuando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate all'allegato *A* delle presenti istruzioni (3).

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali in un paese comunitario in relazione alla situazione tecnico-organizzativa della società finanziaria.

Quando la società finanziaria appartiene a un gruppo bancario la Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza, secondo i criteri generali fissati per l'apertura di succursali all'estero. Nel caso in cui la società non è inclusa in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti (4).

(1) Per la disciplina dell'apertura di succursali nei paesi UE da parte di SIM e di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al mutuo riconoscimento cfr. le disposizioni contenute nelle circolari della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 («Intermediari del Mercato Mobiliare - Regolamento applicativo emanato dalla Banca d'Italia e Istruzioni di Vigilanza») e n. 212 del 18 ottobre 1995 («Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al mutuo riconoscimento che intendono operare in altri Stati dell'Unione europea»).

(2) Restano escluse dall'obbligo dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art 107 del T U., ovviamente, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie per le quali è prevista l'iscrizione in un apposito Albo.

(3) La società finanziaria interessata all'apertura di una succursale invia la comunicazione preventiva alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sulla società stessa. Qualora questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

(4) Quando la società non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Sezione IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. PREMESSA.

Le disposizioni della presente sezione, concernenti la cessione di sportelli bancari, risalgono al dicembre 1990. Esse rimangono in vigore fino all'emanazione delle nuove Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia che daranno attuazione all'art. 58 del T.U. in materia di «cessioni di rapporti giuridici a banche».

2. CESSIONE DI SPORTELLI BANCARI.

Le aziende di credito non possono procedere alla cessione di proprie dipendenze senza la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, ex art. 53 L.B., e fatta salva la competenza in materia attribuita ad altre Autorità.

Le operazioni di cessione di sportelli bancari assumono rilevanza per la Banca d'Italia per gli effetti che determinano sull'organizzazione territoriale del sistema creditizio. Esse favoriscono una redistribuzione delle dipendenze atta ad accrescere la produttività delle reti aziendali, consentendo l'adeguamento delle stesse all'evoluzione della domanda dei servizi bancari e finanziari.

In particolare, le operazioni di cessione offrono soluzioni alternative alla chiusura delle dipendenze che non siano più rispondenti alle strategie delle banche cedenti e permettono ad esse di conseguire miglioramenti patrimoniali e reddituali.

Per le banche cessionarie, si prospetta l'opportunità di accedere ad aree di mercato potenzialmente interessanti avvalendosi di strutture operative già esistenti, con prevedibili minori costi di inserimento nell'economia locale.

Nel valutare le operazioni di cessione, la Banca d'Italia tiene conto dell'esigenza di assicurare in linea di massima un adeguato grado di diversificazione nell'assetto della struttura creditizia dei mercati locali, al fine di evitare che le operazioni della specie comportino effetti negativi sulle condizioni di concorrenza dei mercati interessati, e di mantenere la bancabilità di singoli comuni.

In conformità delle direttive di massima stabilite dal CICR (1) la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri che le competono, valuta le operazioni di cessione attenendosi ai seguenti criteri:

vengono esaminate favorevolmente solo quelle operazioni nelle quali la banca cessionaria risulti in possesso dei necessari requisiti di ordinato funzionamento e idonea struttura tecnico organizzativa;

assume rilevanza la capacità dell'azienda cessionaria di far fronte all'onere finanziario connesso all'acquisizione delle dipendenze; a tale proposito, si valuta l'adeguatezza della situazione patrimoniale della banca.

Il prezzo di cessione degli sportelli è rimesso alla autonoma valutazione delle banche proponenti; ogni responsabilità in ordine alla congruità del corrispettivo pattuito non può che far carico ai competenti organi aziendali.

Peraltro, qualora la cessione abbia per oggetto una rilevante quota di sportelli della banca cedente, tale da modificare l'assetto strutturale di quest'ultima, l'iniziativa viene riguardata tenendo anche conto dei criteri di valutazione impiegati dalla Banca d'Italia nell'esame di operazioni di concentrazione. Nel caso in cui il valore si discosti nettamente da quelli desumibili dall'insieme delle operazioni similari già concluse, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi e, se necessario, invitare i responsabili organi aziendali a riconsiderare il prezzo proposto per la cessione.

* * *

L'acquisizione di sportelli da parte di banche estere non ancora insediate in Italia è ovviamente subordinata all'autorizzazione prevista per l'istituzione di filiali di primo impianto nel nostro Paese.

Allo scopo di evitare che gli sportelli in cessione formino oggetto di contestuali interessamenti di più banche e per prevenire eventuali turbative sui mercati interessati, le aziende di credito che abbiano raggiunto un'intesa di massima devono preventivamente informare le competenti filiali della Banca d'Italia della disponibilità a dar corso all'operazione, con l'intesa che l'azienda cedente deve nel contempo astenersi dallo stabilire contatti con altri possibili compratori. La Banca d'Italia fa quindi conoscere se vi siano ragioni che ostino all'attuazione delle operazioni o se le aziende possano passare dalla fase del progetto a quella delle trattative per la sua realizzazione.

Eventuali ulteriori candidature possono essere prese in considerazione dalla Banca d'Italia solo quando le banche che abbiano già ottenuto l'assenso di massima della Banca d'Italia dichiarino formalmente di aver interrotto le trattative e rendano note le motivazioni di tale decisione.

Qualora, invece, le parti interessate raggiungano l'accordo, esse devono trasmettere alle competenti filiali della Banca d'Italia — per un preventivo esame — lo schema di convenzione che regolerà l'operazione di cessione; tale schema deve contenere elementi informativi riguardo alle attività e passività che formano oggetto del contratto, al prezzo pattuito e ai relativi criteri di determinazione, al personale delle dipendenze oggetto di cessione.

Qualora le aziende contraenti adottino la forma della scrittura privata autenticata, esse avranno cura di depositare la convenzione presso un notaio al quale venga conferita l'incombenza di farne prendere visione ai terzi interessati che ne facciano richiesta. Copia dell'atto di deposito deve essere trasmessa dalle banche interessate alla Banca d'Italia.

In generale, l'autorizzazione ex art. 53 L B. all'esecuzione della convenzione può essere accordata dalla Banca d'Italia solo in presenza di atti aventi piena efficacia tra le parti, fermo restando che l'efficacia nei confronti dei terzi decorre inderogabilmente dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento autorizzativo.

Pertanto, le aziende interessate devono indicare nel testo dell'atto la data precisa d'efficacia tra le parti, qualora non si intenda far decorrere gli effetti dell'operazione stessa dalla data di stipula dell'atto. La previsione in esame va integrata con il richiamo nel testo «fermi restando gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 53 e 54 L.B».

Una volta autorizzata la convenzione ai sensi dell'art. 53 L.B., la Banca d'Italia provvede a richiedere la pubblicazione del relativo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti di cui all'art. 54 della legge bancaria.

Al fine di non ingenerare disorientamento negli utenti dei servizi bancari, le aziende di credito — ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia — devono tempestivamente adoperarsi per portare a conoscenza della clientela l'operazione, mediante apposito avviso al pubblico nei locali delle dipendenze oggetto della cessione, rendendo ivi note le facoltà che la legge accorda ai creditori della banca cedente nel caso di operazioni della specie. Va da sé che le aziende, ove lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche di avvisi a mezzo stampa.

(1) Cfr. delibera CICR del 21 maggio 1987 (in Boll Vig. n. 100, pag. 6).

ALLEGATO *A*

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI ESTERI.

Succursali di banche in paesi comunitari.

La comunicazione, da inviare per ciascun paese di insediamento, deve indicare:

lo Stato dell'UE nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;

un programma di attività nel quale siano indicate le operazioni che la banca intende effettuare nel paese ospitante. In particolare, la banca deve specificare se intende svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento;

la struttura organizzativa che assumerà la succursale;

il recapito della succursale nel paese estero ospitante dove possono essere richiesti i documenti;

i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 200 miliardi di lire (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante.

La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

Succursali di banche in paesi extracomunitari.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

lo Stato estero nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;

l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero;

le attività che la banca intende effettuare nel paese ospitante;

la struttura organizzativa che assumerà la succursale;

il recapito della succursale nel paese estero dove possono essere richiesti i documenti;

i nominativi e un *curriculum* informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 2.000 miliardi di lire (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante.

Succursali di società finanziarie in paesi comunitari.

Oltre alle informazioni richieste alle banche per l'espansione in paesi comunitari, la comunicazione contiene:

una dichiarazione che indichi il rispetto delle condizioni stabilite alla sezione VIII, paragrafo 1, delle presenti Istruzioni;

una dichiarazione della banca controllante, o delle banche controllanti, che attesti l'esistenza del requisito di controllo [cfr. sez. VIII, par. 1, lettera *a)*], la garanzia in solido dei soggetti controllanti per gli impegni presi dalla società e da cui risulti il loro impegno ad assicurare anche nel seguito il mantenimento dei suddetti requisiti (2);

una dichiarazione della società capogruppo, o dei soggetti controllanti per le società non appartenti a gruppi, contenente dettagli informativi sui sistemi di controllo che si intendono adottare nei confronti della succursale della società insediata all'estero.

La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

(1) Per le banche non appartenenti a gruppi bancari si fa ovviamente riferimento al patrimonio di vigilanza individuale.

(2) Alla Banca d'Italia devono essere comunicate anche eventuali modifiche successive alle suddette informazioni.

Allegato B

BANCA D'ITALIA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina 1

Alla Banca d'Italia

Filiale di .... *Protocollo B.I.* ....

Sez. 1

La presente comunicazione si riferisce a:

1 ☐ Succursale

2 ☐ Ufficio di rappresentanza

Sez. 2

Motivo della comunicazione:

1 ☐ Comunicazione preventiva n. ....

2 ☐ Apertura (Comunicazione preventiva n. ....)

3 ☐ Chiusura

4 ☐ Rettifica

Sez. 3

BANCA SEGNALANTE ________________________ (Codice A.B.I.)

SEDE LEGALE ________________________

Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI INSEDIAMENTO ________________________ (Sigla Prov.)
(ovvero CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro)

(Codice comune B.I.)

FRAZIONE ________________________

LOCALITÀ ________________________

INDIRIZZO ________________________

________________________ (C.A.P.)

C.A.B. succursale ☐☐☐☐☐ DATA DI APERTURA ☐☐☐☐☐☐

DATA DI CHIUSURA ☐☐☐☐☐☐

Codice succursale B.I. ☐☐☐☐☐☐
(da indicare solo per chiusura e per rettifica)

segue *Allegato B*

(MOD. 3 S.I.O.T.E.C)

pagina 2

Sez. 5 **EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA**

____________________ (Luogo e data)

____________________ (Firma dei rappresentanti aziendali)

PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA

Sez. 6

DATA DI RICEZIONE DELLA SCHEDA DI COMUNICAZIONE (protocollo della Filiale) |__|__|__| (GG MM AA)

VALUTAZIONE DELLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA CHE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA BANCA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SI RIFERISCE A:

1 ☐ Comunicazione preventiva per la quale non si è ritenuto di porre la sospensiva nei termini stabiliti;

2 ☐ Comunicazione preventiva per la quale è stata posta la sospensiva per le motivazioni di seguito riportate:

BANCA D'ITALIA - FILIALE DI ____________________ |__|__|__| (in codice)

N. ________ del ________________

____________________ (Firma del Direttore)

segue *Allegato B*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo.

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca), cod. comune B.I nei casi di insediamenti all'estero e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza, cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di succursali va indicato anche il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo, ad eccezione del codice comune B.I. nel caso di chiusura di insediamenti all'estero di banche italiane.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinuncie all'apertura di succursali e di uffici di rappresentanza già autorizzati.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e di uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

Allegato C

INSEDIAMENTO IN ITALIA E ALL'ESTERO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DELLE BANCHE (1)

Area di insediamento	*Banche italiane*	*Banche extracomunitarie in Italia*
in Italia	• Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per l'apertura di nuove succursali con mod. 3 S.I.O.T.E.C. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S I O.T.E.C.	• Autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per ogni succursale o ufficio di rappresentanza. La domanda di autorizzazione è accompagnata dal mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le succursali. Procedura autorizzativa del silenzio-assenso entro 60 gg. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O T.E C.
in paesi comunitari	• Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per la prima succursale, allegando il mod. 3 S I.O.T.E.C. Potere di veto della Banca d'Italia entro 30 gg. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O.T.E.C.	
in paesi extracomunitari	• Autorizzazione della Banca d'Italia entro 90 gg. per l'apertura di succursale o ufficio di rappresentanza previo parere Autorità del paese ospitante. La domanda di autorizzazione è accompagnata dal mod. 3 S.I.O T.E.C. per le succursali. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O.T.E.C.	

(1) Per l'insediamento in Italia di una succursale di una banca comunitaria cfr. Capitolo LV delle Istruzioni di vigilanza.

96A1682

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400